

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/02/2019

Art. 1. Oggetto definizioni e finalità	2
Art. 2. Requisiti di partecipazione all'assegnazione	2
Art. 3. Modalità di assegnazione e durata	3
Art. 4. Utenze e canone	4
Art. 5. Decadenza e revoca dell'assegnazione	5
Art. 6. Comitato di gestione	5
Art. 7. Parti comuni	6
Art. 8. Ispezioni e controlli	6
Art. 9. Modalità di conduzione dell'orto	6
Art. 10. Divieti	7
Art. 11. Obblighi	8
Art. 12. Scadenza assegnazione e riconsegna dell' orto	8
Art. 13. Danni, manleva del Comune	8
Art. 14. Modifiche	9

Art. 1. Oggetto definizioni e finalità

Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani della Città di Giussano. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione degli aventi titolo, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario, nel rispetto delle regole poste con il presente atto.

A tal fine, l'Amministrazione comunale, all'interno di un lotto di terreno di sua proprietà, individua piccoli appezzamenti da concedere a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell'art. 2 a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione.

Attraverso l'assegnazione degli orti ai cittadini, il Comune di Giussano intende perseguire finalità legate all'incentivazione di percorsi di cittadinanza attiva e aggregazione sociale, al sostegno di produzioni ortive tradizionali e a km zero e favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività.

Sono state individuate le seguenti categorie per la destinazione dei lotti:

- A. orti sociali
- B. orti per famiglie
- C. orti per giovani
- D. orti per associazioni

Art. 2. Requisiti di partecipazione all'assegnazione

Per poter presentare domanda di assegnazione di un orto urbano per le categorie A, B e C occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- essere residenti nel Comune di Giussano ;
- essere maggiorenni;
- non essere agricoltori a titolo principale né titolari di impresa agricola;
- non disporre nel territorio di Giussano o dei comuni limitrofi di terreno coltivabile in uso o in possesso a qualsiasi titolo;
- essere in grado di provvedere alla coltivazione personalmente o con l'aiuto del coniuge o di un altro convivente.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'interessato.

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica alla data della domanda.

Non saranno accettate le domande di assegnatari che abbiano al momento dell'emissione del bando sospesi economici con la Città.

I criteri di assegnazione saranno definiti con uno specifico Bando che dovrà prevedere distinte graduatorie per le quattro tipologie di orti indicate, stabilendo per ciascuna di esse i requisiti e le modalità di partecipazione nonché i criteri di individuazione degli assegnatari.

Il Bando dovrà utilizzare i seguenti criteri, declinandoli in funzione della tipologia di orto, per la definizione dei punteggi utili alla formazione delle graduatorie degli assegnatari per le categorie A , B e C di cui all'art. 1:

- età del richiedente
- altri aspetti quali il numero di componenti il nucleo familiare.

Per la definizione dell'eventuale graduatoria riferita agli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali di cui alla precedente categoria D, il Bando dovrà individuare criteri riguardanti la qualità del progetto, le modalità di gestione e le attività proposte.

Il Bando potrà prevedere ulteriori requisiti e condizioni di partecipazione oltre a quelli indicati nel presente Regolamento.

Art. 3. Modalità di assegnazione e durata

L'assegnazione dell'orto avverrà mediante bando pubblico promosso dal Comune con cadenza quadriennale.

La durata della concessione è stabilita in anni 4 e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.

Per la concreta individuazione degli orti assegnati sulla base delle graduatorie scaturite da apposito Bando, si procederà mediante sorteggio.

In caso di assegnazione ad un titolare di precedente occupazione il medesimo avrà facoltà di rioccupare il precedente orto.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca si procederà a nuova assegnazione per il periodo restante, sino alla scadenza dei quattro anni, utilizzando le graduatorie approvate.

Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione.

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima dell'assegnazione.

Art. 4. Utenze e canone

Il canone annuale di concessione per ogni singola particella verrà determinato, per ogni complesso di orti, con Delibera di Giunta Comunale in funzione della dimensione dei singoli lotti, e si considererà comprensivo della spesa per il consumo dell'acqua. Il Comune si riserva di adeguare il canone in caso di eccessivo consumo di acqua.

Tale canone andrà versato alla cassa del Comune, per la prima annualità prima della materiale immissione nell'uso del terreno e successivamente a inizio anno entro il 31 gennaio. Contestualmente al pagamento dovrà essere rilasciata una autocertificazione in merito al mantenimento dei requisiti di assegnazione.

L'amministrazione si riserva di interrompere la fornitura di acqua per accertati gravi motivi, oltre alla sospensione invernale da Novembre a Marzo per prevenire danni alle tubazioni a causa del gelo.

In caso di mancato pagamento del canone, il Comune revocherà la concessione per morosità e procederà al recupero delle spettanze in danno all'assegnatario.

In considerazione delle loro finalità, educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali, per gli orti della categoria D potranno essere previste deroghe alla durata ed al canone annuo, che potrà essere abbattuto, individuando nella convenzione modalità diverse di restituzione alla Città.

Art. 5. Decadenza e revoca dell'assegnazione

L'assegnazione dell'orto decadrà (automaticamente):

- in caso di false dichiarazioni sul proprio stato che abbiano dato adito all'assegnazione dell'area;
- nel caso in cui il conduttore sposti la propria residenza in altro Comune;
- in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che il conduttore non possieda più le condizioni originarie che hanno dato luogo all' assegnazione,
- nel caso in cui il conduttore si avvalga di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno o ne conceda a terzi l'uso.

L'assegnazione potrà essere revocata, con atto dirigenziale e previa diffida, per ogni violazione degli obblighi o divieti stabiliti dal presente Regolamento(ad esempio che la conduzione dell'orto non risulti adeguata in termini di pulizia e corretta manutenzione, che si crei disturbo agli altri ortisti, in caso di mancato pagamento del canone, ecc), per mancata coltivazione, per abbandono dell'orto, per uso diverso da quello di destinazione.

In caso di morte dell'assegnatario, il Comune rientrerà in possesso del lotto.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

Art. 6. Comitato di gestione

Per ogni complesso di orti urbani andrà nominato un Comitato di Gestione, eletto dagli assegnatari e composto da 3 persone che al suo interno individuerà un Referente che dovrà interagire con gli uffici comunali per i problemi attinenti alla gestione dell'area.

Il Comitato di Gestione, avrà le seguenti funzioni: contribuire, anche mediante assemblee periodiche (minimo 1 ogni anno), al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra gli assegnatari, dirimere eventuali contenziosi, raccogliere segnalazioni, svolgere un'attenta vigilanza sul rispetto della normativa in tema di orti urbani, segnalare al Comune eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive, garantire l'organizzazione delle parti comuni, collaborare con il Comune alla corretta conduzione degli orti.

Nel caso di assegnazione all'interno del complesso di orti di un lotto di categoria D, è possibile la

stipula di una convenzione tra il Comune e l'associazione assegnataria che preveda che la stessa si impegni ad assumersi il ruolo di Gestore dello stesso, in sostituzione al Comitato di Gestione, svolgendo le funzioni ad esso attribuite dal presente articolo.

Art. 7. Parti comuni

Gli assegnatari sono solidalmente obbligati alla pulizia e corretta manutenzione delle parti comuni.

I vialetti dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie, ecc... e non dovranno presentare buche o ostacoli.

Il capanno degli attrezzi e le panchine forniti dal Comune sono liberamente utilizzabili da tutti gli ortisti e dovranno essere conservati dagli stessi in buono stato di manutenzione.

Sarà cura del Comitato di Gestione organizzare gli assegnatari per garantire la pulizia e la corretta manutenzione delle suddette parti comuni.

Art. 8. Ispezioni e controlli

Il Comune per mezzo di suoi incaricati, potrà disporre in qualunque momento e senza alcun avviso ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, per verificare la corretta conduzione degli orti.

In caso in cui si rilevino violazioni del presente Regolamento e/o situazioni di degrado, sarà inviata una comunicazione agli assegnatari con un termine per il ripristino dell'area.

Nel caso in cui non si provveda nei termini indicati, si procederà a revocarne l'assegnazione.

Art. 9. Modalità di conduzione dell'orto

Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere che dovranno essere prontamente smaltiti.

Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola e di fioriture annuali, è in ogni caso vietata la piantumazione di alberi di qualunque genere. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

Gli attrezzi necessari ai lavori di coltivazione di uso quotidiano (vanga, rastrello, zappa, ecc.) potranno essere riposti nel capanno di uso comune. In alternativa è consentito il posizionamento

all'interno dell'orto di competenza di una cassapanca in resina di dimensioni massime 2 m x 1 m x 0,50 m.

Ogni attività, ad eccezione delle operazioni di bagnatura, andrà svolta negli orari compresi tra le 7.00 e le 22.00.

L'assegnatario dovrà essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative di promozione e sensibilizzazione organizzate dal Comune con il coinvolgimento delle scuole o altre associazioni, che prevedano l'apertura al pubblico.

L'acqua per l'irrigazione dovrà essere utilizzata in modo razionale, commisurata alle esigenze della propria coltivazione, nel rispetto di eventuali limiti di orario disposti con ordinanza sindacale.

Non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti e pertanto non è consentita la piantumazione di rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine con i fondi vicini o comunque superare l'altezza di 150 centimetri con eventuali paletti di sostegno, per evitare che la loro estensione in altezza possa provocare ombreggiatura verso i medesimi.

È consentito il posizionamento di una serra a tunnel stagionale (di misura massima 2x5 m e altezza massima 1,5 m), nella misura in cui non dia origine a strutture permanenti né indecorose.

Art. 10. Divieti

Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.

È vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca immediata dell'assegnazione.

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento interno agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta.

Non è consentito edificare altre strutture in legno, muratura o altro materiale e depositare all'interno dell'area assegnata materiali o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc). non attinenti alla coltivazione dello stesso.

È vietato inoltre:

- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- accendere fuochi di qualsiasi genere, e pertanto bruciare stoppie e rifiuti;
- occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;
- detenere materiali infiammabili e bombole di GPL;
- modificare le strutture di uso comune (box per il ricovero degli attrezzi, panchine e tavoli, reti perimetrali, cancelli).

Art. 11. Obblighi

L'assegnatario ha l'obbligo di attenersi al presente Regolamento che dovrà sottoscrivere per accettazione.

È obbligatorio:

- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo;
- pulire le aree ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;
- fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi estivi potranno essere disposte limitazioni di orario;
- eseguire il compostaggio dei residui vegetali prodotti all'interno dell'area orti, secondo le modalità individuate da specifica scheda tecnica che verrà allegata alla concessione; gli stessi non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 12. Scadenza assegnazione e riconsegna dell' orto

Allo scadere della concessione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra.

Art. 13. Danni, manleva del Comune

Il Comune non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. Il Comune resterà pertanto sollevato da ogni responsabilità in merito.

Art. 14. Modifiche

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.